



Roma 28 Settembre 2010

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA
NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI, UFFICIO III

N° **4706-P**

Risposta al Foglio del
N°

A: ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE
REGIONI E PROV. AUT. DI TRENTO
Servizi Veterinari - **LORO SEDI**

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
DELLA PROV. AUT. DI BOLZANO
Servizi Veterinari - **BOLZANO**

e, p.c. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LORO SEDI

Allegati: 2

Oggetto: Integrazioni alla circolare n. prot 2914-P del
11.6.10 inerente un modello di certificato
generale per le esportazioni verso Paesi Terzi
di latte e prodotti a base di latte.

DIREZIONE GENERALE DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE
Ufficio IX - **SEDE**

DIREZIONE GENERALE DELLA
SANITA' ANIMALE E DEL
FARMACO VETERINARIO - Uff. III
SEDE

I primi due mesi di impiego del nuovo modello di certificato generale per le esportazioni di latte e prodotti di latte verso Paesi Terzi, diramato da questo Dipartimento con la circolare in riferimento insieme ad un modello di attestazione delle garanzie di sanità animale per la materia prima utilizzata, hanno mostrato la necessità di introdurre alcuni emendamenti, sia pure non di rilievo, proprio a questa attestazione oltre che di fornire dei modelli interpretativi di alcune dichiarazioni ai fini della firma del certificato da parte del veterinario ufficiale.

Innanzitutto, anche se già stato scritto nella precedente circolare l'attestazione di sanità animale può rappresentare un supporto per la firma del nuovo modello generale di certificato, ma anche di altri certificati per l'esportazione di latte e prodotti a base di latte verso PP.TT; non è tuttavia necessaria se il certificato finale che scorterà i prodotti non richiede le garanzie sanitarie contenute nell'attestazione. Ciò vale anche solo parzialmente ovvero se il certificato finale richiede solo alcune garanzie riportate nell'attestazione, le altre non dovranno essere fornite.

Riguardo alla voce dell'attestazione che recita: "Provengono da una zona non soggetta a misure di protezione o sorveglianza a causa di malattie della specie interessata appartenenti alla ex-lista A dell'O.I.E" che ha generato alcune difficoltà di sottoscrizione da parte di veterinari di una regione italiana occorre fare presente che:

- questa voce deve essere soddisfatta solo se il certificato che scorterà il latte o i prodotti di latte prevede specificatamente; al momento ciò si verifica solo per il certificato relativo all'Argentina;
- per malattie della specie interessata appartenenti alla ex-lista A dell'O.I.E, devono intendersi, ovviamente, solo quelle che si possono trasmettere con il latte;
- il termine di "zona", può essere interpretato come zona di restrizione: protezione e sorveglianza.

Alcuni Servizi Veterinari hanno evidenziato la necessità di introdurre una dichiarazione inerente i trattamenti ormonali. Tra i modelli di certificato latte e prodotti a base di latte negoziati da questo Dicastero e pubblicati sul nostro sito sempre quello per l'Argentina riporta una dichiarazione di questo tipo.

Si è pertanto provveduto ad aggiungere tale voce alla precedente attestazione nella lista dei requisiti specifici per alcuni Paesi con la scritta ARGENTINA sul lato destro del foglio.

Si tenga in ogni caso conto che i trattamenti con prostaglandine impiegate per la sincronizzazione dei calori o per altre pratiche di lotta all'infertilità o con ossitocina per facilitare la mungitura in particolari soggetti non sono da considerarsi come trattamenti ormonali ai sensi della dichiarazione da rendersi ai fini dell'esportazione sempre che siano stati rispettati i tempi di sospensione previsti dalla farmacopea.

Si allega pertanto la nuova attestazione di sanità animale e un modello generale a cui è stata fatta una piccola correzione nella versione inglese dovuta ad incompleta traduzione.

Si invitano codesti Assessorati a voler informare di quanto sopra i SS.VV delle AA.SS.LL del proprio territorio nonché le Associazioni di categoria interessate.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(*Dr. Romano Marabelli*)
F.to Marabelli

Regione..... ASL.....

ATTESTAZIONE SANITARIA¹

AZIENDA..... Indirizzo.....Codice allev.....

GARANZIE SANITARIE

Visti gli atti d'ufficio e la documentazione presente in azienda, il sottoscritto Veterinario Ufficiale attesta che gli animali produttori di latte di cui all'allevamento identificato come sopra²:

- Sono nati e sono stati allevati in Italia
- Sono stati introdotti, nel corso degli ultimi 12 mesi, da³ _____, Paese, nel quale hanno soggiornato dalla nascita,
 - riconosciuto indenne dall'OIE da peste bovina, afta epizootica e pleuropolmonite bovina contagiosa,
 - nel quale negli ultimi 12 mesi non sono stati rilevati casi di peste bovina, afta epizootica e pleuropolmonite bovina contagiosa,
 - nel quale è vietata la vaccinazione contro le suddette patologie
- Non sono destinati all'abbattimento nell'ambito di un programma di eradicazione di malattie infettive contagiose o parassitarie
- Appartengono a un allevamento:
 - non sottoposto a restrizioni a seguito del rilievo di malattie infettive contagiose del bestiame
 - ufficialmente indenne da TBC,
 - indenne/ufficialmente² indenne da BRC²
 - nella quale negli ultimi 12 mesi non sono stati diagnosticati casi di TBC²
 - nella quale negli ultimi 12 mesi non sono stati diagnosticati casi di BRC²
- Provengono da una zona non soggetta a misure di protezione o sorveglianza a causa di malattie della specie interessata appartenenti alla ex-lista A dell'O.I.E
- Sono nati successivamente al
 - 28/07/1994 (introduzione del divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne ottenute da mammiferi)
 - 30/04/1997 (introduzione del divieto di somministrazione ai ruminanti di alimenti contenenti proteine di origine animale ad eccezione di quelle derivate dal latte)

Il sottoscritto Veterinario Ufficiale dichiara inoltre che²:

- gli animali da cui proviene il latte non sono stati sottoposti alla somministrazione di sostanze estrogene ed ormonali naturali o sintetiche, preparati tireostatici o altri inibitori della crescita ARGENTINA
- In Italia non sono stati notificati casi di Dermatosi nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) BRASILE
- negli ultimi 12 mesi:
 - nell'allevamento di origine degli animali non è stato segnalato ufficialmente alcun sintomo riferibile a infezione da paratubercolosi e non è stato notificato ufficialmente alcun caso di carbonchio ematico CINA
 - nel paese di origine non è stato notificato ufficialmente alcun caso di stomatite vescicolare FED. RUSSA
- negli ultimi 6 mesi nell'allevamento di origine degli animali non è stato notificato ufficialmente alcun caso di
 - vaiolo ovino e caprino FED. RUSSA
 - leucosi bovina enzootica REP. SERBA

IL VETERINARIO UFFICIALE

....., li

¹ La presente attestazione vale 180 giorni dalla data di sottoscrizione salvo revoca da parte dell'autorità competente che l'ha sottoscritta qualora venissero a mancare le condizioni che ne hanno permesso la sottoscrizione.

² Cancellare (in modo tale da lasciare comunque leggibile l'attestazione sottostante) la/le dizione/i non sottoscrivibile/i

³ Indicare il Paese di origine